EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 febbraio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1985, n. **10**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: « di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo ».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986 ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis* - (*Pubblicità*). — 1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettiva-

mente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « entro sessanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro novanta giorni » *e dopo la lettera* g), *è aggiunta la seguente*:

« *g*-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 5:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti »;

al comma 4:

i numeri: « 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) » *sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere*: « a), b), c), d), e), f), g), h) »;

le lettere b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *b*) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione;

c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi »;

alla lettera e) *sono aggiunte, in fine, le parole*: « La delibera è resa pubblica e trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

dopo la lettera h), *è aggiunta la seguente*:

« *h*-bis) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti » *sono sostituite dalle seguenti*: « a norma dell'articolo 2397 del codice civile ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « Il direttore generale risponde » *sono aggiunte le seguenti*: « , ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, »;

al comma 3, le parole: « n. 7) » *sono sostituite dalle seguenti*: « lettera *g*) » *e dopo le parole*: « gli altri dirigenti » *sono aggiunte le seguenti*: « , ferme restando le norme dei contratti nazionali di categoria ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9 - (*Organizzazione della società concessionaria*). — 1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate.

2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinché: siano garantite la completezza e l'imparzialità dell'informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.

4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis* - (*Divieto di propaganda elettorale*). — Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2344):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (GAVA) il 6 dicembre 1984.

Assegnato alle commissioni riunite II (Interni) e X (Trasporti), in sede referente, il 6 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 dicembre 1984.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 dicembre 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite II e X, in sede referente, il 13 dicembre 1984, 18 dicembre 1984, 20 dicembre 1984, 15 gennaio 1985, 17 gennaio 1985 e 22 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 28 gennaio 1985, 30 gennaio 1985 e approvato il 31 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1147):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° febbraio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 febbraio 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 4 febbraio 1985.

Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 8 febbraio* 1985.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 gennaio 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Richard J. Higgins, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova;

John H. Davenport, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

John M. Keller, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Joseph V. Kirschner, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Richard L. Palmer, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Peter F. Romero, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Warrington E. Brown, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Robert A. Dolce, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Joseph A. St. John jr., console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 sono stati modificati gli articoli 4, 9, 10, 15, 16 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

(609)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Narni

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Narni.

(610)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

(611)

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 sono stati modificati gli articoli 5, 8, 10, 15 e 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

(612)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227